

APPENDICE 1

**LINEE GUIDA SULL'ITER PROCEDURALE PREVISTO
DAL D.LGS. 152/06 e ss.mm. e ii.**

INDICE

Premessa.....	2
1 Iter procedurale a seguito di eventi potenzialmente in grado di contaminare un sito o di riscontro di contaminazioni storiche con rischio di aggravamento della contaminazione.	3
1.1 Comunicazione misure di prevenzione	4
1.2 Indagine preliminare	6
1.3 Presentazione del Piano di Caratterizzazione.....	9
1.4 Analisi di Rischio.....	9
1.5 Programma di Monitoraggio.....	9
1.6 Progetto di Bonifica	9
1.7 Certificazione di avvenuta bonifica.....	10
2 Riscontro di eventi anteriori all'entrata in vigore del D.Lgs.152/06 senza rischio immediato per la salute e per l'ambiente.....	11
3 Accertamento di superamento delle CSC da parte delle Pubbliche Amministrazioni	12
4 Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione	15
5 Iter tecnico- amministrativo per Aree contaminate di ridotte dimensioni (Art. 249 D.Lgs 152/2006.....	18
5.1 Procedure amministrative	18
5.2 Procedure Tecniche e Operative.....	18
5.2.1 Attività di Messa in sicurezza d'urgenza	18
5.2.2 Caratterizzazione del sito.....	19
5.2.3 Analisi di rischio sito-specifica.....	19
5.2.4 Bonifica	19

PREMESSA


Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm. e ii. ha apportato significativi cambiamenti alla normativa in materia di gestione dei siti contaminati, che interessano anche la parte relativa all'iter procedurale.

Le linee guida di seguito riportate hanno l'intento di fornire a tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di gestione dei siti contaminati indicazioni e chiarimenti in ordine alle diverse tappe del procedimento, anche mediante la proposizione di una serie di schemi e modelli.

Nel presente capitolo vengono altresì disciplinate le procedure relative agli interventi per le aree contaminate di ridotte dimensioni .

ITER PROCEDURALE A SEGUITO DI EVENTI POTENZIALMENTE IN GRADO DI CONTAMINARE UN SITO O DI RISCONTRO DI CONTAMINAZIONI STORICHE CON RISCHIO DI AGGRAVAMENTO DELLA CONTAMINAZIONE.

Di seguito è riportato un diagramma di flusso che indica, in forma sintetica, la sequenza di azioni da attuare a seguito del verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito, o della individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di inquinamento.



1.1 Comunicazione misure di prevenzione

Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera, entro ventiquattro ore, le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione agli Enti competenti ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2 del D.Lgs.152/06 e ss.mm. e ii., secondo il Modello 1 di seguito riportato. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

MODELLO 1 - COMUNICAZIONE AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART. 242 DEL D.LGS. 152/2006

Modello di comunicazione da trasmettere, da parte del responsabile dell'inquinamento, al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, o quando si individuano contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione. (Art. 242 – comma 1 - D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Destinatari: Prefettura, Regione, Provincia, Comune, Dipartimento Provinciale competente dell'ARPAC;
(anche Ministero dell'Ambiente se l'area interessata ricade all'interno di Siti di Interesse Nazionale)

Soggetto responsabile

Data e ora in cui è stato constatato l'evento

Denominazione del sito

Indirizzo n.civico

Comune, Provincia CAP

Tavola CTR Coord. X

Coord. Y

Proprietario/i del sito

N° del foglio e delle particelle catastali

Destinazione d'uso prevista dal PRG

Tipologia dell'evento Evento potenzialmente in grado di contaminare il sito

(barrare la casella) Contaminazione storica che possa ancora comportare rischi di

aggravamento della situazione di contaminazione

Superficie dell'area interessata dall'evento (mq)

Descrizione sintetica della situazione riscontrata:

Attività estrattiva

Impianto trattamento rifiuti

Impianti di cui all' art. 214 del D.Lgs 152/06

Attività produttiva attiva

dismessa

Tipologia sito

(barrare la casella)

Discarica

autorizzata

non autorizzata

Stoccaggio o adduzione carburanti

Attività agricola

Sversamento accidentale

Altro (specificare.....)

Descrizione delle misure di prevenzione / messa in sicurezza d'emergenza adottate/da adottare:

Allegati:

2 Relazione sull'evento accaduto e sulle cause della potenziale contaminazione del sito, con indicazione delle matrici ambientali potenzialmente interessate e della tipologia dei possibili contaminanti .

3 Cartografia dell'area interessata che evidenzia l'ubicazione dell'evento.

Data.....

Firma.....

1.2 indagini preliminari

Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento.

Nel caso in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo.

Tutti i campioni prelevati nel corso delle indagini devono essere raccolti in duplice aliquota. Le seconde aliquote di campioni dovranno essere conservate a cura del soggetto dichiarante, al fine di rendere possibile, da parte degli Enti preposti al controllo, l'esecuzione di eventuali verifiche ritenute necessarie.

Al termine delle indagini possono verificarsi due situazioni:

- a. le indagini preliminari danno esito negativo (non superamento delle CSC):

Il responsabile dell'inquinamento provvede al ripristino della zona interessata dal fenomeno, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al Comune ed alla Provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione di cui al punto precedente.

L'autocertificazione deve essere accompagnata da una relazione tecnica, sottoscritta da un professionista abilitato, e dovrà essere corredata almeno dalle seguenti dichiarazioni effettuate da parte del soggetto responsabile:

- che entro le 72 ore dal verificarsi dell'evento sono state effettuate tutte le indagini atte a dimostrare che l'evento non ha prodotto nelle matrici ambientali il superamento delle CSC di cui all'Allegato 5 al Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06 ess.mm. e ii. (per il suolo in funzione della specifica destinazione d'uso del sito);
- che entro le 24 ore dal verificarsi dell'evento sono state adottate tutte le misure di prevenzione di cui all'art. 240 lettera i del D. Lgs.152/06 e ss.mm. e ii
- che non si sono verificati eventi per i quali è stato necessario adottare le misure di riparazione o di messa in sicurezza d'emergenza di cui all'art. 240 lettere l ed m del D. Lgs.152/06 e ss. Mm. e ii.
- che l'indagine preliminare effettuata è rappresentativa dell'evento rispetto a: matrici ambientali interessate, ubicazione dei punti di indagine e dei punti di prelievo dei campioni, metodologie di indagine e campionamento adottate, parametri chimici ricercati e metodologie analitiche utilizzate;
- che l'evento in esame non comporta la presenza di sostanze di cui non sono disponibili le CSC di riferimento;
- che, in corrispondenza della zona direttamente interessata dall'evento potenzialmente inquinante, ovvero in corrispondenza delle contaminazioni storiche che possono ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione, non sono state superate nelle matrici ambientali le CSC dei potenziali contaminanti.

L'autocertificazione deve essere corredata dalla seguente documentazione :

- Schede descrittive relative ai contaminanti immessi nell'ambiente;
- Elenco delle componenti ambientali interessate dalla potenziale contaminazione o dal pericolo di inquinamento;
- Descrizione delle misure di prevenzione adottate;
- Descrizione delle modalità di ripristino della zona interessata dall'evento;
- Cartografia con ubicazione delle indagini;
- Indicazione delle profondità di campionamento, stratigrafie degli eventuali sondaggi, descrizione della litologia rinvenuta e delle evidenze organolettiche di campo, sostanze chimiche ricercate in tutte le matrici ambientali, certificati analitici di un laboratorio accreditato;
- Report fotografico relativo allo stato dei luoghi al momento dell'evento, durante le misure di prevenzione, durante le indagini e successivamente al ripristino della zona potenzialmente a rischio di contaminazione;
- Relazione su eventuali quantitativi di rifiuti smaltiti comprensiva di formulari, destinazione, trasportatori, e tutte le relative autorizzazioni.

L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni.

Al fine dell'esecuzione delle attività di verifica e di controllo da parte della PROVINCIA e dell'ARPAC, il termine di 15 gg. prescritto dalla norma statale può essere sospeso dagli Enti di controllo, nelle forme e nei modi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora gli stessi ravvisino la necessità di disporre di ulteriori riscontri analitici o di effettuare accertamenti in campo;

- b. Le indagini preliminari danno esito positivo (superamento delle CSC):

Il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia al Comune, alla Provincia, alla Regione, al Dipartimento Provinciale dell'ARPAC competente ed anche al MATTM se l'area ricade in un SIN, con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate, sulla base del Modello 1bis di seguito riportato.

MODELLO 1BIS - COMUNICAZIONE AI SENSI DEL COMMA 3 DELL'ART. 242 DEL D.LGS. 152/2006

Modello di comunicazione da trasmettere, da parte del Responsabile dell'inquinamento, quando, effettuate le indagini preliminari nel sito oggetto di un evento in grado di contaminare o all'atto dell'individuazione di contaminazioni storiche che possono ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione, è stato accertato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC). (Art. 242 – comma 3 – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Destinatari: Regione, Provincia, Comune, Dipartimento Provinciale competente dell'ARPAC;
(anche Ministero dell'Ambiente se l'area interessata ricade all'interno di Siti di Interesse Nazionale)

Soggetto responsabile			
Data e ora in cui è stato constatato l'evento			
Denominazione del sito			
Indirizzo			n.civico
Comune, Provincia			CAP
Tavola CTR	Coord. X		
	Coord. Y		
Proprietario/i del sito			
N° del foglio e delle particelle catastali			
Destinazione d'uso prevista dal PRG			

- Attività estrattiva
- Impianto trattamento rifiuti
- Impianti di cui all' art. 214 del D.Lgs 152/06
- Attività produttiva
 - attiva
 - dismessa
- Discarica
 - autorizzata
 - non autorizzata
- Stoccaggio o adduzione carburanti
- Attività agricola
- Sversamento accidentale
- Altro (specificare.....)

Descrizione sintetica dell'evento accaduto e dello stato dei luoghi:

.....

Superficie dell'area interessata dall'evento (mq)

.....

Descrizione delle misure di prevenzione / messa in sicurezza d'emergenza adottate/da adottare:

.....

Comparti ambientali interessati

.....

Parametri che hanno superato i valori di concentrazione soglia (CSC):

.....

Allegati:

- 1 Relazione delle indagini preliminari eseguite con indicazione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza adottate.
- 2 Cartografia dell'area interessata che evidenzia l'ubicazione dell'evento.
- 3 Rapporti di prova delle analisi effettuate.

Data.....

Firma.....

1.3 Presentazione del Piano di Caratterizzazione

Nei trenta giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuto superamento delle CSC, il soggetto responsabile presenta al Comune, alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPAC competente per territorio ed alla Regione (anche al MATTM se l'area ricade in un SIN) il Piano di caratterizzazione predisposto ai sensi dell'Allegato 2 alla parte IV, Titolo V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm. e ii...

Entro i trenta giorni successivi la Regione, oppure il MATTM se l'area ricade in un SIN, convocata la Conferenza di Servizi, autorizza il Piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione dell'autorità competente costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della Pubblica Amministrazione.

1.4 Analisi di Rischio

Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi di rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).

Nelle more dell'emanazione del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui all'art. 242 del D. Lgs. n.152/2006 e s.s. mm. e i.i., i criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono quelli di cui all'allegato 1 alla parte IV Titolo V del D. Lgs. n.152/06 .

Entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla Regione, o al MATTM se l'area ricade in un SIN, il Documento contenente i risultati dell'analisi di rischio.

La Conferenza di Servizi convocata dalla Regione o dal MATTM se l'area ricade in un SIN, a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, cui è dato un preavviso di almeno venti giorni, approva il Documento di analisi di rischio entro sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento è inviato ai componenti della Conferenza di Servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la Conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della Conferenza.

Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio (CSR), la Conferenza dei Servizi, con l'approvazione del Documento dell'analisi di rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso la Conferenza di Servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito.

1.5 Programma di Monitoraggio

Nel caso in cui, all'esito dell'approvazione del Documento di analisi di rischio, venga prescritto un programma di monitoraggio, il soggetto responsabile, entro i successivi sessanta giorni invia alla Provincia, alla Regione, al Dipartimento Provinciale dell'ARPAC competente per territorio ed anche al MATTM nel caso di aree ricadenti nei SIN, un piano di monitoraggio nel quale sono individuati:

- a. i parametri da sottoporre a controllo;
- b. la frequenza e la durata del monitoraggio.

L' Autorità competente, sentite la Provincia e l'ARPAC, approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. L'anzidetto termine può essere sospeso una sola volta, qualora l' Autorità competente ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti del progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questo caso il termine per l'approvazione decorre dalla ricezione del progetto integrato.

Alla scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile ne dà comunicazione alla Regione , alla Provincia ,al Dipartimento dell'ARPAC competente e anche al MATTM nel caso di aree ricadenti nei SIN, inviando una Relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto.

Nel caso in cui le attività di monitoraggio rilevino il superamento di una o più concentrazioni soglia di rischio, il soggetto responsabile dovrà avviare la procedura di bonifica.

1.6 Progetto di Bonifica

Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla Regione, o al MATTM nel caso l'area ricada in un SIN, nei successivi sei mesi dall'approvazione del Documento di analisi di rischio, il

progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito.

La Regione, o il MATTM nel caso di aree ricadenti nei SIN, acquisito il parere del Comune, della Provincia e dell'ARPAC, mediante apposita Conferenza di Servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il Progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni, entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine può essere sospeso una sola volta, qualora la Regione ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa ipotesi, il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione dell'Autorità competente sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore dell'Autorità competente per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.

I criteri per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o permanente, nonché per l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili ai sensi delle normative comunitarie sono quelli riportati nell'Allegato 3 alla Parte quarta IV Titolo V del D. Lgs.n.152/06 e ss.mm. e ii..

La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contaminati con attività in esercizio, deve garantire una adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale ed impedire un'ulteriore propagazione dei contaminanti. I progetti di messa in sicurezza operativa devono essere accompagnati da accurati piani di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate e devono indicare se, all'atto della cessazione dell'attività, si renderà necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza permanente.

Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti con attività in esercizio, la Regione, o il MATTM nel caso di aree ricadenti nei SIN, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di approvazione del Progetto, assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione della attività.

1.7 Certificazione di avvenuta bonifica

Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente o di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla Provincia, mediante apposita certificazione, sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'ARPAC.

La certificazione di completamento degli interventi di bonifica costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui al punto precedente.

Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la Regione.

**4 RISCOVINTO DI EVENTI ANTERIORI ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. 152/06 SENZA
RISCHIO IMMEDIATO PER LA SALUTE E PER L'AMBIENTE**

Nel caso di eventi avvenuti anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs 152/2006 e ss.mm. e ii. e che si manifestino successivamente, in assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato comunica alla Regione, alla Provincia, al Comune, al Dipartimento Provinciale competente dell'ARPAC ed anche al MATTM nel caso di aree ricadenti nei SIN, l'esistenza di una potenziale contaminazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinarne l'entità e l'estensione con riferimento ai parametri indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui al paragrafo 1 a partire dal punto 1.3.

**ACCERTAMENTO DI SUPERAMENTO DELLE CSC DA PARTE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI**

Le Pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuino siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla Regione, alla Provincia, al Comune, al Dipartimento Provinciale dell'ARPAC competente ed anche al MATTM nel caso di aree ricadenti nei SIN, secondo il Modello 1ter di seguito riportato.

MODELLO 1TER - COMUNICAZIONE AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART. 244 DEL D.LGS. 152/2006

Modello di comunicazione da trasmettere, da parte della Pubblica Amministrazione quando è stato accertato che il livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC). (Art. 244 – comma 1- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Destinatari: Regione, Provincia, Comune, Dipartimento Provinciale competente dell'ARPAC;
(anche Ministero dell'Ambiente se l'area interessata ricade all'interno di Siti di Interesse Nazionale)

Amministrazione Pubblica			
Responsabile del Procedimento	nome	cognome	
Recapito telefonico	Tel.	Fax.	
Data e ora in cui è stato constatato l'evento			
Denominazione del sito			
Indirizzo			n.civico
Comune, Provincia			CAP
Tavola CTR	Coord. X		
	Coord. Y		
Proprietario/i del sito			
N° del foglio e delle particelle catastali			
Destinazione d'uso prevista dal PRG			

- Attività estrattiva
- Impianto trattamento rifiuti
- Impianti di cui all' art. 214 del D.Lgs 152/06
- Attività produttiva
 - attiva
 - dismessa
- Discarica
 - autorizzata
 - non autorizzata
- Stoccaggio o adduzione carburanti
- Attività agricola
- Sversamento accidentale
- Altro (specificare.....)

Descrizione sintetica della situazione riscontrata:

Superficie dell'area interessata dall'evento (mq)

Parametri che hanno superato i valori di concentrazione soglia (CSC):

Allegati:

- 1 Verbale di sopralluogo;
- 2 Rapporti di prova delle analisi effettuate.

Firma del Responsabile del Procedimento

Data.....

La Provincia, ricevuta la comunicazione di cui al punto precedente, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il Comune, diffida con Ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere .

La citata Ordinanza viene comunque notificata anche al proprietario del sito, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253 del D.Lgs.152/06 e ss.mm. e ii.

Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla Regione o dal MATTM nel caso di aree ricadenti nei SIN.

**4 OBBLIGHI DI INTERVENTO E DI NOTIFICA DA PARTE DEI SOGGETTI NON RESPONSABILI
DELLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE**

Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili.

Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla Regione, alla Provincia, al Comune, al Dipartimento Provinciale dell'ARPAC competente per territorio ed anche al MATTM nel caso di aree ricadenti nei SIN, secondo il Modello 1quater di seguito riportato ed attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui al paragrafo 1, punto 1.1.

MODELLO 1 QUATER - COMUNICAZIONE AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ART. 245 DEL D.LGS. 152/2006

Modello di comunicazione da trasmettere qualora il soggetto non responsabile della potenziale contaminazione (proprietario o gestore dell'area), rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC). (Art. 245 – comma 2 - D.lgs . n. 152/06)

Destinatari: Regione, Provincia, Comune, Dipartimento Provinciale competente dell'ARPAC;
(anche Ministero dell'Ambiente se l'area interessata ricade all'interno di Siti di Interesse Nazionale)

Soggetto interessato (non responsabile)			
Data e ora in cui è stato constatato l'evento			
Denominazione del sito			
Indirizzo		n.civico	
Comune, Provincia		CAP	
Tavola CTR	Coord. X		
	Coord. Y		
Proprietario/i del sito			
N° del foglio e delle particelle catastali			
Destinazione d'uso prevista dal PRG			
Superficie dell'area interessata dall'evento (mq)			
Descrizione sintetica della situazione riscontrata:			

Tipologia sito (barrare la casella)	<input type="checkbox"/> Attività estrattiva	
	<input type="checkbox"/> Impianto trattamento rifiuti	
	<input type="checkbox"/> Impianti di cui all' art. 214 del D.Lgs 152/06	
	<input type="checkbox"/> Attività produttiva	<input type="checkbox"/> attiva
		<input type="checkbox"/> dismessa
	<input type="checkbox"/> Discarica	<input type="checkbox"/> autorizzata
		<input type="checkbox"/> non autorizzata
	<input type="checkbox"/> Stoccaggio o adduzione carburanti	
	<input type="checkbox"/> Attività agricola	
	<input type="checkbox"/> Sversamento accidentale	
<input type="checkbox"/> Altro (specificare.....)		

Descrizione delle misure di prevenzione /messa in sicurezza d'emergenza adottate/da adottare:

--

Allegati:

- 1 *Relazione sull'evento accaduto e sulle cause della potenziale contaminazione del sito, con indicazione delle matrici ambientali potenzialmente interessate e della tipologia dei possibili contaminanti .*
- 2 *Cartografia dell'area interessata che evidenzia l'ubicazione dell'evento.*

Data.....

Firma.....

La Provincia, una volta ricevuta la comunicazione di cui sopra, si attiva, sentito il Comune, per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica. È comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità.

ITER TECNICO-AMMINISTRATIVO PER AREE CONTAMINATE DI RIDOTTE DIMENSIONI (ART. 249 D.LGS 152/2006).

Per le aree contaminate di ridotte dimensioni (quali, ad esempio, la rete di distribuzione carburanti) oppure per eventi accidentali che interessino aree circoscritte, anche nell'ambito di siti industriali, di superficie non superiore a 1.000 mq si possono applicare le procedure semplificate di intervento riportate nell'Allegato 4 alla parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii, come di seguito descritto:

5.1 Procedure amministrative

Nel caso in cui anche uno solo dei valori di concentrazione delle sostanze inquinanti presenti in una delle matrici ambientali risulti superiore ai valori delle CSC, il responsabile deve:

1. Dare comunicazione a Comune, Provincia, Regione, Dipartimento provinciale competente dell' ARPAC ed anche al MATTM nel caso di aree ricadenti nei SIN, della constatazione del superamento o del pericolo di superamento delle CSC;
2. Adottare immediatamente gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza necessari.

A seguito dell'adozione degli interventi di messa in sicurezza possono verificarsi i seguenti casi:

- CASO 1 Gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza effettuati riportano i valori di contaminazione del sito al di sotto delle CSC : in questo caso, entro trenta giorni, il soggetto responsabile provvederà ad aggiornare la comunicazione di cui al punto 1) con una relazione tecnico descrittiva degli interventi effettuati, corredata dell' autocertificazione di avvenuto ripristino della situazione antecedente il superamento, con annullamento della comunicazione di cui al punto 1).
- CASO 2 Gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza effettuati non sono stati sufficienti a riportare i valori di contaminazione al di sotto delle CSC e pertanto sono necessari interventi di bonifica: in questo caso il soggetto responsabile può scegliere una delle seguenti alternative:
- a. Procedere ad una bonifica che riporti i valori di contaminazione del sito ai livelli delle CSC, senza effettuare l'analisi di rischio.
 - b. Effettuare un' analisi di rischio sulla base dei criteri di cui all'allegato 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii. e procedere ad una bonifica che riporti i valori di contaminazione del sito ai livelli delle CSR.

In entrambi i casi verrà presentato a Comune, Provincia, Regione, Dipartimento Provinciale di ARPAC competente per territorio ed anche MATTM nel caso di aree ricadenti nei SIN, un unico progetto di bonifica che comprenderà:

1. la descrizione della situazione di contaminazione riscontrata a seguito delle attività di caratterizzazione eseguite;
2. gli eventuali interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati o in fase di esecuzione per assicurare la tutela della salute e dell'ambiente;
3. la descrizione degli interventi di bonifica da eseguire sulla base:
 - a. dei risultati della caratterizzazione per riportare la contaminazione ai valori di CSC;
 oppure
 - b. dei risultati dell'analisi di rischio sito-specifica di cui all'allegato 1 alla parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii. per portare la contaminazione ai valori di CSR.

Tale progetto di bonifica dovrà essere approvato dalle autorità competenti, entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso, prima dell'esecuzione degli interventi di bonifica.

A conclusione dell'esecuzione degli interventi di bonifica il soggetto responsabile dovrà notificare alle Autorità competenti la ultimazione degli interventi per la richiesta della relativa certificazione .

5.2 Procedure Tecniche e Operative

5.2.1 Attività di Messa in sicurezza d'urgenza

Le attività di messa in sicurezza d'urgenza vengono realizzate a partire dalla individuazione della sorgente di contaminazione, allo scopo di evitare la diffusione dei contaminanti dal sito verso zone non inquinate; tali attività possono essere sostitutive degli interventi di bonifica qualora si dimostri che tramite gli interventi effettuati non sussista più il superamento delle CSC.

Le attività di messa in sicurezza d'urgenza vanno in deroga a qualsiasi autorizzazione, concessione, o nulla osta eventualmente necessario per lo svolgimento delle attività inerenti l'intervento.

5.2.2 Caratterizzazione del sito

Per la caratterizzazione del sito valgono i criteri generali di cui all'allegato 2 alla parte IV Titolo V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm. e ii.. In considerazione delle ridotte dimensioni dei siti oggetto della procedura semplificata, dovranno essere comunque eseguite almeno 3 perforazioni, da attrezzare eventualmente a piezometro qualora si supponga una contaminazione della falda.

Ad integrazione delle indagini dirette possono essere previste indagini indirette (rilievi geofisici, soil gas survey, ecc.) al fine di ottenere un quadro ambientale più esaustivo. Non è richiesta la elaborazione di un GIS/SIT.

5.2.3 Analisi di rischio sito-specifica

I risultati della caratterizzazione serviranno alla definizione del Modello Concettuale Definitivo; tale strumento sarà la base per la costruzione e la esecuzione dell'analisi di rischio sito-specifica secondo i criteri di cui all' Allegato 1 alla parte IV Titolo V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm. e ii..

5.2.4 Bonifica

Ove dall'indagine di caratterizzazione e successivamente dall'analisi di rischio emergesse la necessità di eseguire interventi di bonifica del sito, gli stessi verranno realizzati secondo i criteri previsti dalla normativa vigente.

La scelta della tecnologia da applicare al caso specifico di inquinamento deve scaturire da un processo decisionale nel quale devono essere presi in considerazione non solo gli aspetti tecnici ma anche quelli economici.